



*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

CAPITOLO SPECIALE

CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDI E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI (SNACKS DOLCI E SALATI) PER L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Allegato 1

INDICE

ART. 1	OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 2	BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 3	DURATA DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DELL'APPALTO	3
ART. 4	PRODOTTI DA EROGARE E LORO REQUISITI	4
ART. 5	CANONI DI CONCESSIONE E PAGAMENTI	5
ART. 6	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 7	VARIAZIONE DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI	6
ART. 8	OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	7
ART. 9	OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	7
ART. 10	ASSISTENZA E MANUTENZIONE	9
ART. 11	VERIFICHE E LAVORI	9
ART. 12	IMPOSTE E TASSE	9
ART. 13	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	9
ART. 14	RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE	10
ART. 15	PENALI	11
ART. 16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
ART. 17	TUTELA DELLA RISERVATEZZA	12
ART. 18	DIVIETO DI CONCESSIONE IN SUB-UTILIZZO	13
ART. 19	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
ART. 20	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	14



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

CAPITOLO SPECIALE

PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDHE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI (SNACKS DOLCI E SALATI).

ART. 1

OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e prodotti alimentari preconfezionati da installare nei locali dell'A.S.P. di Crotone e, in particolare, presso il Presidio Ospedaliero "S. Giovanni di Dio" in Crotone L.go Bologna, presso il Poliambulatorio in Crotone-C.so Messina, il Dipartimento di Prevenzione Crotone- Via Saffo, il Consultorio Familiare Crotone- Via Giovanni Paolo II, il Centro Cure Primarie-Isola di Capo Rizzuto -Via Suggesaro ed eventuali altre strutture territoriali di pertinenza della stessa.

Il rapporto giuridico che si costituisce tra l'aggiudicatario preposto all'installazione e alla gestione delle apparecchiature di distribuzione e l'ASP di Crotone si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione.

L'Amministrazione resta comunque estranea a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori, terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il concessionario e i detti soggetti senza che si possa invocare una responsabilità diretta o indiretta del concedente. A tal fine il concessionario manleva l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità a riguardo.

Le norme giuridiche del presente Capitolo Speciale regolamentano l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica o semiautomatica di bevande o altri generi di conforto, con funzionamento a denaro, a gettone o a chiave magnetica o similare, collocati nei suddetti locali di proprietà dell'Amministrazione.

Il numero presunto di distributori che dovranno essere installati è pari a n.30 (trenta) l'importo a base d'asta per distributore è stabilito in € mensili 90,00 (novanta).

Il numero di distributori sopra indicati potrà subire variazioni in aumento, per quanto possibile, o in diminuzione, derivanti da modifiche organizzative interne all'Azienda che dovessero intervenire nel corso del contratto.

ART. 2

BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Sono oggetto di concessione gli spazi riservati all'installazione di apparecchiature per la distribuzione di bevande ed alimenti preconfezionati su aree di proprietà dell'ASP di Crotone o comunque nella disponibilità della stessa al fine di offrire un servizio di ristoro agli utenti dei servizi sanitari e migliori condizioni lavorative ai propri dipendenti.

I distributori automatici da installare a cura della Ditta concessionaria dovranno essere collocati negli spazi indicati dall'Amministrazione, e dovranno avere le caratteristiche di cui al presente disciplinare .

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare ed assegnare alla Ditta aggiudicataria ulteriori spazi nell'ambito degli immobili di proprietà o rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione medesima, da destinare all'installazione di ulteriori distributori automatici.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DELL'APPALTO

Il contratto di concessione ha una durata di anni tre (3) consecutivi decorrenti dalla data di avvenuta installazione dei distributori ed avvio del servizio.

Gli obblighi conseguenti alla concessione degli spazi perdurano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo.

L'importo presunto per la durata del contratto per anni tre (3) calcolato su importo minimo di € **90,00 mensili** per ogni distributore installato è di € **97,200** (novantasettemiladuecento/00) al netto di IVA. Oneri della sicurezza inerenti i rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a zero.

Alla scadenza del periodo contrattuale la Ditta concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

ART. 4

PRODOTTI DA EROGARE E LORO REQUISITI

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e di alimenti preconfezionati (snacks dolci e salati), da installare negli spazi oggetto di concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti dai primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

Detti prodotti dovranno essere confezionati in stabilimenti e laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria e corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali/merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori.

Dovrà essere data la massima attenzione alle date di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata; non dovranno altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata. Pertanto il concessionario si impegna al ritiro dei prodotti preconfezionati almeno sette giorni consecutivi di calendario prima della scadenza del prodotto.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo che, decorsi i dodici mesi dalla data di stipula del contratto, potranno essere adeguati alla percentuale di variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nella misura del 75% a seguito di apposita istruttoria finalizzata a comprovare il prezzo pattuito con quello di mercato.

L'affidatario potrà modificare l'assortimento dei prodotti offerti in sede di gara inserendo nuovi prodotti o sostituendo i prodotti offerti di qualità equivalenti o superiori a quelli offerti, senza alcuna variazione dei prezzi; in tal caso dovrà darne preventiva comunicazione all'amministrazione con indicazione dei prodotti e delle relative schede tecniche. L'amministrazione si riserva la facoltà di valutare i nuovi prodotti offerti e di non accettare modifiche proposte laddove non le ritenga in linea con le prescrizioni indicate nel presente capitolato tecnico e con quanto offerto in sede di gara. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non dovesse essere ritenuta opportuna l'erogazione di taluni prodotti in distribuzione l'Affidatario sarà tenuto a toglierli dal circuito distributivo, senza avere nulla di che pretendere.

Caratteristiche minime di alcuni prodotti:

- **Caffè** dovrà esser di prima scelta, macinato all'istante con una miscela bar *almeno al 50%* e con grammatura di gr. 7 di prodotto per ogni erogazione.
- **Latte** grammatura minima di gr. 8 di prodotto in polvere per ogni erogazione.
- **Cappuccino** almeno 10 gr. di latte in polvere per ogni erogazione.
- **The caldo** almeno 14 gr. di the in polvere per ogni erogazione.
- **Cioccolato** almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione.
- **Zucchero** quantità preselezionabile.

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto senza costi aggiuntivi con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di dosaggio a scelta.

L'erogazione di ciascun prodotto deve essere in confezioni che garantiscano l'igiene alimentare. Tali prodotti devono riportare su ogni singolo incarto la data di confezionamento e il termine entro cui è preferibile la consumazione dello stesso, oltre che le necessarie informazioni di composizione e nutrizionali per il consumatore.

E' fatto assoluto divieto di porre in distribuzione prodotti alcolici di qualsiasi gradazione.

L'Affidatario dovrà mettere a disposizione tramite distributori automatici i seguenti gruppi di prodotti:

BEVANDE CALDE

- 1) caffè espresso con minimo 7 grammi di caffè garantiti per ogni erogazione;
- 2) caffè d'orzo;
- 3) caffè decaffeinato;
- 4) cappuccino con minimo 10 gr. di latte in polvere per ogni erogazione;
- 5) bevande calde a base di caffè e/o similari;
- 6) bevande calde a base di caffè d'orzo;
- 7) bevande calde a base di caffè decaffeinato;
- 8) latte con minimo 8 gr. di latte in polvere per ogni erogazione;
- 9) the limone/verde con minimo 14 gr. di the in polvere per ogni erogazione;
- 10) cioccolato almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione.

BEVANDE FREDDE E SNACKS

- 1) acqua naturale e frizzante in bottiglia Pet 50 ml.;
- 2) bevande analcoliche in lattina da 33 cl.;
- 3) succhi di frutta con e senza zucchero in tetra pack gusti vari 200 ml.;
- 4) the limone/verde/pesca;
- 5) bevande analcoliche in lattina da 25 cl.;
- 6) snacks salati come ad esempio tarallini, cracker e altri prodotti da forno;
- 7) snacks dolci come ad esempio brioches, biscotti, cioccolata, o altri dolci tradizionali.

ART. 5

CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI

Il canone mensile di concessione corrispondente all'offerta al rialzo formulata dalla Ditta aggiudicataria rispetto all'importo a base d'asta, dovrà essere corrisposto in favore di questa

Azienda per la concessione esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici con cadenza bimestrale entro e non oltre l'ultima decade del bimestre.

L'Amministrazione emetterà regolare fattura degli importi riscossi tramite il competente settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie. Il canone è da intendersi onnicomprensivo del costo del consumo di energia elettrica che rimane in capo all'Azienda concedente. Pertanto, ai fini della determinazione del canone dovuto il Concessionario si impegna a trasmettere l'elenco dei distributori installati con periodicità semestrale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario, specificando:

- ubicazione/Presidio/struttura territoriale, piano/reparto;
- modello distributore;
- data di installazione.

Le modalità di pagamento del canone bimestrale verranno indicate dall'Amministrazione.

Decorsa la prima annualità, il canone sarà rivalutato dal primo giorno di decorrenza di ciascuna annualità in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al 31.12. dell'anno precedente. L'adeguamento sarà comunicato a mezzo PEC e/o raccomandata A.R. In caso di ritardato pagamento, il concessionario è tenuto a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi legali di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza. Il tasso è quello previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e successive modifiche.

ART.6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le macchine distributrici devono consentire l'erogazione di quanto descritto all'art. 4.

I siti presso cui dovranno essere collocati i suddetti distributori automatici saranno concordati con il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Crotone e con i Responsabili delle strutture territoriali dell'Azienda.

La ditta concessionaria deve programmare gli interventi di carico e di ordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità fissata in rapporto all'entità dei consumi. Di tale programma deve essere data comunicazione al Dirigente Sanitario del Presidio Ospedaliero e ai Dirigenti sanitari dei presidi territoriali presso cui sono stati installati i distributori automatici in modo da non essere di intralcio alle ordinarie attività sanitarie.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e nel rispetto delle indicazioni impartite dal Settore Tecnico. In ogni caso la ditta dovrà installare, a sua cura e spese, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica.

Le macchine distributrici in parola dovranno essere dotate di taniche idriche alimentabili manualmente con acqua potabile fornita dalla stessa ditta concessionaria, e ciò, in quanto, la realizzazione dei relativi allacci idrici potrebbe risultare di difficile esecuzione o, comunque, non facilmente praticabile.

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare a proprie cure e spese e senza onere alcuno per l'Azienda, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 20 giorni dalla scadenza.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre la rimozione o la diversa ubicazione dei distributori, nel caso di frequenti difetti di funzionamento, di evidenti segni di decadimento strutturale degli stessi o per qualsiasi altra causa connessa con le esigenze organizzative e funzionali dell'Azienda.

La sorveglianza per quanto riguarda la buona esecuzione del servizio è affidata, per il Presidio Ospedaliero alla Direzione Sanitaria e, per i presidi territoriali, ai rispettivi Dirigenti responsabili.

I summenzionati Dirigenti Responsabili, nell'ambito della propria Struttura, potranno nominare tra il personale ivi operante, un Referente che sovrintenderà all'esatta esecuzione del contratto di

concessione da parte della ditta concessionaria.

ART. 7

VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI

Durante il periodo di vigenza contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, di richiedere variazioni in aumento o diminuzione dei distributori automatici. A seguito di eventuali riorganizzazioni strutturali e, comunque, per qualsiasi esigenza dell'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e senza alcun rivalsa, alla rimozione dal sito di installazione o spostamento delle apparecchiature in locali ritenuti più idonei e/o all'installazione di nuovi distributori.

In tal caso il canone di concessione subirà una corrispondente variazione in aumento o diminuzione in base all'effettivo numero di macchine installate.

ART. 8

OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si obbliga alla nomina di uno o più referenti che terranno i rapporti con la Ditta aggiudicataria, comunicando al momento dell'assegnazione della concessione, i loro nominativi.

Gli oneri di gestione relative alle utenze per l'erogazione di energia elettrica sono completamente a carico dell'Amministrazione appaltante, che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata del canone di concessione, come indicato al precedente art. 5.

ART. 9

OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

La Ditta aggiudicataria dovrà:

- a) fornire ed installare entro 30 (trenta) giorni naturali, successivi dalla data di sottoscrizione del contratto i distributori automatici per la somministrazione di bevande e alimenti confezionati nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:
 - essere collocati nei luoghi individuati dall'Amministrazione contraente;
 - essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
 - dovranno rispettare le norme CEI EN 606635 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita e smi;
 - essere muniti di marcatura CE;
 - essere dotati di supporto elettronico in grado di memorizzare e trasmettere telematicamente per ciascun apparecchio, i dati dei corrispettivi derivanti dall'utilizzo dei distributori medesimi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs 5 agosto 2015 n. 127 e smi;
 - consentire dispositivi per pagamento con banconote, a gettone o a chiave magnetica o similare;
 - dotati della funzionalità di "rendi resto";
 - essere conformi alle prescrizioni di cui all' art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 ed s.m.i.
- b) fornire, al termine dei 30 giorni stabiliti per l'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per ubicazione e tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, ai fini del controllo amministrativo-contabile da parte dell'Amministrazione e della fatturazione dei canoni;

- c) essere in possesso per tutta la durata della concessione delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio di attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte dell'autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione;
- d) garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità del Reg. CE 852/2004 e dal D.Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE
- e) garantire il costante rifornimento 24 ore su 24 dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- f) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- g) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle norme vigenti;
- h) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori automatici alle Autorità competenti cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria;
- i) garantire il rispetto delle vigenti normative fiscali sulla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate secondo le vigenti normative D.Lgs 05.08.2015 n. 127 e successive modifiche e integrazioni;
- j) dotare ogni sito in cui saranno collocati i distributori di appositi contenitori per lo smaltimento differenziato di bottiglie e bicchieri di plastica e alluminio.
- k) fornire all'Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale;
- l) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- m) adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- n) provvedere, su richiesta dei Dirigenti degli uffici e dei Servizi interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi e dagli stessi occupati;
- o) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
- p) la Ditta affidataria dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

ART. 10

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità della Ditta aggiudicataria la quale, in caso di

guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore entro e non oltre le 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura o di suo referente in cui l'apparecchiatura è installata.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la Ditta aggiudicataria deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 8 (otto) ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

ART. 11 VERIFICHE E LAVORI

L'Amministrazione ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, controlli qualitativi dei prodotti presenti nei distributori al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche richieste dal presente capitolato o previste dalla legge.

In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della Ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il risarcimento di ulteriori danni. L'accertamento di gravi inadempienze potrà esser causa della risoluzione della convenzione e revoca della concessione.

Nel periodo di vigenza contrattuale l'Amministrazione ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, sugli spazi dati in concessione, quelle verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al concessionario, che, comunque, non può negare il relativo consenso.

Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo ove è posizionato il distributore, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse, l'Amministrazione dovrà individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi, laddove possibile e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative. Diversamente, tutte le spese occorrenti per il temporaneo ritiro e successivo ricollocamento di detti distributori automatici, saranno a carico della ditta concessionaria.

In tale evenienza, il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.

ART. 12 IMPOSTE E TASSE

E' a carico della Ditta aggiudicataria il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio dell'attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di concessione.

ART. 13 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale della Ditta aggiudicataria, il proprio nominativo e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordato contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali

e aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il personale della Ditta affidataria incaricato dell'espletamento del servizio dovrà:

- a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza del lavoro;
- b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
- c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

ART.14 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a manlevare l'Ente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'amministrazione e comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

Il Concessionario solleverà l'Azienda concedente da qualunque responsabilità, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori.

Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, la Ditta aggiudicataria deve dimostrare di essere in possesso della polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- 1) danni subiti dall'Amministrazione appaltante con un massimale pari ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila,00) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione del servizio, per ogni singolo evento;
- 2) responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni causati nel corso dell'esecuzione del servizio arrecati a persone e/o cose che possono derivare da sua causa o del proprio personale con un massimale pari ad € 2.500.000,00 (euro duemilione cinquecentomila,00), per ogni singolo evento.

Nelle suddette polizze l'Azienda stessa dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Azienda e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo punto 16.

L'Azienda concedente è esonerata da ogni responsabilità per le eventuali anomalie o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi altro servizio connesso al

funzionamento dei distributori automatici, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Pertanto, per gli eventuali, consequenziali danni o mancato introito subiti dalla ditta concessionaria, quest'ultima, in nessun caso, potrà rivalersi sull'Azienda concedente. Parimenti l'Azienda concedente declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danneggiamenti, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio de quo.

ART. 15 PENALI

Il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario sarà causa di applicazione di penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Altresì, qualora per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore il servizio non venga espletato nella osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata in sede di gara, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

- Mancato funzionamento dei distributori: per ogni infrazione accertata, penale pari € 30,00.
- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 50,00.
- Insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata, penale € 100,00.
- Distribuzione di generi alimentari non autorizzati dall'Amministrazione: per ogni infrazione accertata, penale di € 100,00.
- Ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiore alle 8 ore: penale pari a € 50,00 per ogni 12 ore di ritardo;

L'Amministrazione, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione al Concessionario, tramite PEC, il quale, entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito dandone apposita comunicazione. Valutate le controdeduzioni formulate, l'Amministrazione potrà procedere nell'applicazione della penale, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione ai sensi del successivo art. 16, oltre che di agire per il risarcimento dei danni. Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate dall'Amministrazione; in caso di mancato pagamento nei termini e secondo le modalità indicati, verranno trattenute dal deposito cauzionale.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del cod. civ. nei seguenti casi:

- mancato o ritardato avvio del servizio per almeno trenta giorni naturali successivi;
- per gravi inadempienze, negligenze, frodi o altro tali da giustificare la risoluzione del contratto, salvo l'esercizio di ogni azione di responsabilità civile e/o penale;
- mancato pagamento del canone dovuto entro il prescritto termine previsto dall'art.5;
- sospensione o interruzione unilaterale e ingiustificata del servizio;

- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle norme previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, di leggi o regolamenti;
- violazione del divieto di sub concessione;
- cessione del contratto;
- in caso di modifiche soggettive ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione diffiderà il Concessionario a mezzo raccomandata A.R assegnando un termine di giorni 15 (quindici) per eliminare tale inosservanza.

Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto, a cui conseguirà l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Azienda ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 17 TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i..

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e per la stipula del conseguente contratto di concessione.

ART. 18 DIVIETO DI CONCESSIONE IN SUB-UTILIZZO

E' fatto espresso divieto di sub-concessione anche parziale e/o gratuita, pena la risoluzione ipso iure del contratto stesso per fatto o colpa del Concessionario, ai sensi dell'art. 1456 C.C.. L'eventuale relativo silenzio e acquiescenza dell'Amministrazione non potrà avere alcun effetto favorevole al Concessionario.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, né totalmente né parzialmente, a pena di nullità. Il Concedente si riserva la facoltà di concedere alla Ditta subentrante l'autorizzazione alla prosecuzione del contratto. E' fatta salva per il Concedente la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 20 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione e del sotteso rapporto giuridico, sarà competente il foro di Crotone secondo le disposizioni delle normative vigenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale
Arch. Francesco Bennardo